

# Legge XCI del 2023

## sulla modifica di talune leggi al fine di rafforzare la sicurezza pubblica e la lotta contro la migrazione

(...)

### **8. Modifica alla legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco**

**Sezione 15** (1) Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, la sezione 1, lettere s) e t) sono sostituite da quanto segue:

*(Ai fini della presente legge)*

“(s) un *dispositivo elettronico di imitazione del fumo* è un prodotto elettronico per uso singolo (monouso) o un prodotto da riempire con un contenitore di ricarica senza nicotina o azionato con una cartuccia senza nicotina (per uso multiplo), che può essere utilizzato per consumare vapore senza nicotina tramite una parte da inserire in bocca, o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi gli atomizzatori, o qualsiasi dispositivo privo di cartuccia o serbatoio;

(t) un *contenitore di ricarica senza nicotina* è un serbatoio contenente liquido senza nicotina per il riempimento di un dispositivo elettronico di imitazione del fumo;”

(2) Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, è aggiunto il seguente punto (z) alla sezione 1:

*(Ai fini della presente legge)*

“(z) *cartuccia priva di nicotina* è un tipo di contenitore di ricarica privo di nicotina che è necessario per l'uso di alcuni dispositivi elettronici di imitazione del fumo e che è un atomizzatore contenente liquido privo di nicotina in qualsiasi forma, in genere per uso singolo (non ricaricabile).”

**Sezione 16** (1) Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, la sezione 7/D, paragrafo 1, della legge sui non fumatori è sostituita da quanto segue:

“1) I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche, contenitori e cartucce di ricarica, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica privi di nicotina, cartucce prive di nicotina, sostituti del fumo contenenti nicotina e i loro distributori in Ungheria notificano all'autorità sanitaria pubblica i prodotti che intendono immettere sul mercato sei mesi prima della loro immissione sul mercato.”

(2) Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, la sezione 7/D, paragrafo 3, è sostituita da quanto segue:

"3) A norma del paragrafo 1 è necessario comunicare all'autorità sanitaria pubblica quanto segue:

a) eventuali modifiche alle sigarette elettroniche, ai contenitori e alle cartucce di ricarica, ai dispositivi elettronici di imitazione del fumo, ai contenitori di ricarica privi di nicotina, alle cartucce prive di nicotina e ai sostituti del fumo contenenti nicotina che incidono sulle caratteristiche tecniche del prodotto quali definite in un decreto governativo emesso in virtù della presente legge o sulla base di un'autorizzazione con la presente legge, nonché

b) modifiche dell'identità e della disponibilità del fabbricante, dell'importatore o del distributore ungherese di sigarette elettroniche, contenitori e cartucce di ricarica, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica privi di nicotina, cartucce prive di nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina".

(3) Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6 alla sezione 7/D:

"5) L'autorità sanitaria pubblica tiene registri dei prodotti notificati a norma del paragrafo 1, che contengono:

a) il nome del notificante, del fabbricante o dell'importatore, o del distributore in Ungheria;

b) il numero elettronico di identificazione delle sigarette;

c) il marchio e il marchio secondario;

d) il tipo di prodotto;

e) il numero di serie del certificato rilasciato in relazione alla notifica e

f) il primo giorno possibile per l'immissione sul mercato, calcolato a norma del paragrafo 1.

(6) Il fabbricante, l'importatore e il distributore ungheresi si occupano del ritiro dal mercato e del riacquisto di qualsiasi prodotto oggetto del divieto di commercializzazione e tenuto a magazzino dal rivenditore di prodotti del tabacco".

**Sezione 17** Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, la sezione 8, paragrafo 5, lettera a) è sostituita dalla seguente:

*(Il governo è autorizzato a definire e stabilire mediante regolamento quanto segue:*

"a) le avvertenze combinate, le avvertenze sanitarie e le relative modalità d'uso, nonché le norme dettagliate relative alle unità di imballaggio per i consumatori dei prodotti del tabacco e alle unità di imballaggio delle sigarette elettroniche, ai contenitori di ricarica, ai dispositivi elettronici di imitazione del fumo, ai contenitori di ricarica privi di nicotina, alle cartucce prive di nicotina e ai sostituti del fumo contenenti nicotina, al contenuto e alla forma dei segni e delle marcature per la restrizione del fumo e alle aree di fumo designate, nonché a quelle per l'uso di sigarette elettroniche e di dispositivi elettronici di imitazione del fumo, oltre ad altre

condizioni per la fabbricazione, la distribuzione e il controllo dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche, dei contenitori di ricarica, dei dispositivi elettronici di imitazione del fumo, dei contenitori di ricarica privi di nicotina e dei sostituti del fumo contenenti nicotina, senza che tali condizioni rientrino nell'ambito di applicazione della legge sulle accise,"

**Sezione 18** Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, è inserita la seguente sezione 8/B

**“Sezione 8/B** La sezione 1, lettere s), t) e z), la sezione 7/C, la sezione 7/D, paragrafi 1, 3, 5 e 6, la sezione 7/E, paragrafi da 1 a 5, la sezione 8, paragrafo 5, lettera a), e la sezione 10, paragrafo 4 bis, della presente legge, come definito dalla legge XCI del 2023 sulla modifica di talune leggi al fine di rafforzare la sicurezza pubblica e la lotta contro la migrazione, sono state oggetto di notifica preventiva, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.”

**Sezione 19** Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco, alla sezione 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

“4 bis) Nel caso dei contenitori di ricarica senza nicotina, delle cartucce senza nicotina e dei succedanei del fumo con nicotina che erano già presenti sul mercato al 30 dicembre 2023, la notifica ai sensi della sezione 7/D, paragrafo 1, come definito dalla legge XCI del 2023 sulla modifica di talune leggi al fine di rafforzare la sicurezza pubblica e la lotta contro la migrazione, deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2024.”

**Sezione 20** Nella legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e taluni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco,

a) alla sezione 7/C, i termini “sigarette elettroniche se” sono sostituiti dai termini “sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina”;

b) alla sezione 7/E, paragrafo 1, i termini “sigarette elettroniche o contenitori di ricarica” sono sostituiti dai termini “sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina”;

c) alla sezione 7/E, paragrafo 2, i termini “sigarette elettroniche e contenitori di ricarica” sono sostituiti da “sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina”;

d) alla sezione 7/E, paragrafo 3, i termini “sigarette elettroniche o contenitori di ricarica” sono sostituiti da “sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina”;

e) alla sezione 7/E, paragrafo 4, i termini "sigarette elettroniche e contenitori di ricarica" sono sostituiti da "sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina";

f) alla sezione 7/E, paragrafo 5, i termini "sigarette elettroniche e dispositivi elettronici di imitazione del fumo" sono sostituiti dai termini "sigarette elettroniche, contenitori di ricarica, cartucce, dispositivi elettronici di imitazione del fumo, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina e sostituti del fumo contenenti nicotina".

.

**Sezione 21** La sezione 7/1 della legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e relativa ad alcuni regolamenti sul consumo e sulla distribuzione dei prodotti del tabacco è abrogata.

(...)

## **20. Modifica della legge CXXXIV del 2012 sulla riduzione del fumo tra i giovani e sul commercio al dettaglio dei prodotti del tabacco**

**Sezione 62** Nella legge CXXXIV del 2012 sulla riduzione del fumo tra i giovani e sul commercio al dettaglio dei prodotti del tabacco alla sezione 28 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4) La sezione 1, paragrafo 1, lettera e) e la sezione 3, paragrafo 2, lettera e) della presente legge, come definito dalla legge XCI del 2023 sulla modifica di talune leggi al fine di rafforzare la sicurezza pubblica e la lotta contro la migrazione, sono stati oggetto di notifica preventiva, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

**Sezione 63** Nella legge CXXXIV del 2012 sulla riduzione del fumo tra i giovani e sul commercio al dettaglio dei prodotti del tabacco,

a) alla sezione 1, paragrafo 1, lettera e), i termini "contenitori di ricarica privi di nicotina" sono sostituiti da "contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina,".

b) alla sezione 3, paragrafo 2, lettera e), i termini "contenitori di ricarica privi di nicotina" sono sostituiti da "contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina,".

.

(...)

## **35. Disposizioni finali**

**Sezione 111**, paragrafo 1 Salvo l'eccezione di cui ai paragrafi da 2 a 6, la presente legge entra in vigore il 30 dicembre 2023.

(...)

**Sezione 114** L'obbligo di notifica preventiva del titolo 8 e del titolo 20 della presente legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.

<i>Katalin Novák</i> (sgd) Presidente della Repubblica	<i>Dott. János Latorcai</i> (sgd) Vicepresidente del Parlamento
---	--